

Il sistema Pubblico della prevenzione e della vigilanza

**Non importa ciò che dirò ma
ciò che rimarrà a Voi**

“Giurisprudenza”

Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.

Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l'infortunio: si commette infatti reato quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, **i reati commessi** diventano due:

1. **una contravvenzione** (*esempio: dovevi dare dettagliate informazioni e non le hai date*)
2. **un delitto** (*in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un infortunio*)

Il sistema sanzionatorio

è previsto per

Datori di lavoro e Dirigenti	preposti lavoratori	medico competente	progettisti fabbricanti installatori
---------------------------------	------------------------	----------------------	--

Le sanzioni possono essere

Penali (arresto - amenda)	Amministrative
------------------------------	----------------

Le sanzioni non sono previste per

RLS	RSPP-ASPP
-----	-----------

TITOLO I Capo II Sistema istituzionale

Articolo 5

- Comitato per l'indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6

- Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

Articolo 7

- Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8

- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9

- Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate
2. Il Sistema informativo di cui al comma precedente è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

Articolo 12

Interpello

- Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare **alla Commissione per gli interpelli**, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro

Articolo 12

Interpello

- Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza con riferimento alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioni

Articolo 13

Vigilanza

- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 13

Vigilanza

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- ..gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono adottare **provvedimenti di sospensione** di un'attività imprenditoriale
- qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria **in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,**
- in caso di **reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale**, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, **considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,**
- in caso di **gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

REITERAZIONE

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I.

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- In attesa della emanazione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I.

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.
- Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Violazioni che espongono al rischio d'incendio
- Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
- Mancanza mezzi estinzione incendi;
- Violazioni che espongono al rischio d'amianto
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili.

Nuova norma

- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Articolo 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
 - a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell'articolo 18;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Nei casi previsti alla lett. a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi per omissione o carenza del DVR

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Le funzioni di vigilanza delle ASL

- Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).
- spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
- Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
- Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Dipartimento di prevenzione

L'Art.7 del DLgs. 517/93 stabilisce che:

"Le regioni istituiscono un Dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge 833 del 23 dicembre 1978.

Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi:

- a) igiene e sanità pubblica
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

ORGANI DI VIGILANZA

- L'organo fondamentale è quindi il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale
- Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da cinque servizi

COMPITI SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO


- ;b) mappatura dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti;
- o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali e di infortunio;
- p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori.
- q) vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali

COMPITI SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO

- verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente;
- rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;
- vidimazione registri infortuni;
- rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori.

ISPEZIONE

D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994 (GU n 21 26-1-95)



* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse

Articolo 298 D. Lgs. 81/08 - Principio di specialità

- 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Disposizione (art. 10 DPR 520/55)

- È l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti.
- Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta attualmente in vigore con sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.
- Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

RICORSO

- Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21 L.833/78)

Disposizione (art. 11 DPR 520/55 come sostituito dall'art.11 D.Lgs. 758/94)

- L' inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a € 413.

ORGANI DI CONTROLLO

- Il primo controllo di impianti di messa a terra, impianti parafulmini, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento materiale è affidato, o per singolo apparecchio o a campione, all'INAIL
- Le verifiche periodiche sono eseguite dall'ASL o da Organismi Notificati
- I funzionari dell'INAIL ex ISPESL non sono ufficiali di polizia giudiziaria UPG

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 98 del 29 aprile 2011 - Serie generale DECRETO 11 aprile 2011.

- Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Verifica periodica

- Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

GRUPPO SC -APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI NON AZIONATI A MANO ED IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) Idroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP -Sollevamento persone

*a) Scale aree ad
inclinazione
variabile*

*b) Ponti mobili
sviluppabili su carro
ad azionamento
motorizzato*

*c) Ponti mobili
sviluppabili su carro
a sviluppo verticale
azionati a mano*

*d) Ponti sospesi e
relativi argani*

*e) Piattaforme di
lavoro
autosollevanti su
colonne*

*f) Ascensori e
montacarichi da
cantiere*

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar

2. Generatori di vapore d'acqua

3. Generatori di acqua surriscaldata

4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi

5. Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

6. Forni per le industrie chimiche e affini.

b) Insiemi

assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificato CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Titolari delle verifiche All. VII


INAIL

prima delle
verifiche
periodiche

ASL

verifiche
periodiche
successive alla
prima

Esecutori delle verifiche



Gli Organismi paritetici

- Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro
- Costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro.

Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori.

Il mandato degli Organismi paritetici

- a) orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- b) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte in azienda sull'applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti

Accordi interconfederali

- Quattro accordi interconfederali – Confindustria, Confapi, Cooperative, Artigianato – stipulati tra le parti dopo il D.Lgs 626/94 tuttavia vanno oltre la conferma di queste due fondamentali funzioni e prefigurano un vero e proprio "sistema di gestione bilaterale" della partita prevenzione.
- Sono infatti individuate ulteriori funzioni e sedi "bilaterali" a livello regionale e nazionale.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

Art. 53 D.P.R. 1124/65: denuncia di infortunio o malattia professionale all'Istituto Assicuratore, con allegato il certificato medico

- Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per infortunio non guaribile entro tre giorni)
- Entro 24 ORE dall'infortunio (per pericolo di morte o morte)
- Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore (per malattia professionale)

Art. 54 D.P.R. 1124/65: comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'evento entro 2 GIORNI

sanzione amministrativa da lire 6.000 a lire 60.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- **R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 contenente la disciplina dell'ordinamento giudiziario**

- art. 65:

- *“La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale ...”*

- Le disposizioni legislative in tema di prevenzione di infortuni, quali il DPR 164/56 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che **la loro osservanza non esaurisce il generale dovere di adottare ogni misura idonea a proteggere l'incolumità dei lavoratori dipendenti.**

Cass. Pen. Sez. IV

3 novembre 1998, n. 11424

- Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della **migliore scienza ed esperienza** per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Cass. Sez. IV 18 maggio 1999

- Il datore di lavoro non può delegare al lavoratore medesimo e ai suoi compagni i compiti di vigilanza e controllo ai fini antinfortunistici, quando questi stessi eseguono materialmente l'attività lavorativa (**fenomeno dell'impotenza di controllo**), a nulla rilevando la specifica competenza del lavoratore e la circostanza che lo stesso fosse coadiuvato da altri operai...

Irrilevanza certificazione “CE” D.P.R. 459/96

- **Massima :**
- Cassazione penale n.8676
24/09/98
 - Il datore di lavoro ha l’obbligo di aver cura, sopra ogni altra cosa, dell’integrità psico-fisica del lavoratore, anche valutando, al di là delle eventuali certificazioni della rispondenza delle macchine alle previsioni antinfortunistiche, le possibili o addirittura probabili imprudenze del lavoratore nell’eseguire i compiti affidatigli. Nessun rilievo ha la certificazione CE di idoneità
- fattispecie: amputazione
2° 3° 4° dito ad un
lavoratore durante la
pulizia di una betoniera
certificata CE

Pagamento tardivo della sanzione amministrativa (D.Lvo 758/94)

- Cassazione penale n.8577 del 24/07/98
 - fattispecie: avvenuta ottemperanza tecnica della prescrizione ma pagamento tardivo della sanzione
- Massima :**
- natura perentoria del termine di trenta giorni : il pagamento tardivo della sanzione amministrativa esclude l'effetto estintivo del reato, peraltro con salvezza del diritto di restituzione di quanto tardivamente pagato

L'apposizione di cartelli non supera l'obbligo di vigilanza

- Corte cassazione n. 11247 del 09/12/97
- fattispecie: rimuovendo i residui di raffia da un nastro trasportatore di un impianto di frantumazione con l'ausilio di una sbarra di ferro, questa si incastrava causando lesioni gravi
- **Massima :**
 - Il dirigente e preposto non aveva preteso e vigilato che i lavoratori non effettuassero operazioni di pulizia con organi motori in movimento: la presenza di cartelli monitori non è sufficiente a fare ritenere adempiuto l'obbligo di sorveglianza, che non viene meno neanche se l'addetto sia persona esperta.

THANK YOU
for your attention!



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional